

N n. 1567/2025 V.G.

TRIBUNALE DI COSENZA

Prima sezione civile

Il giudice, dott.ssa Mariarosaria Savaglio
a scioglimento della riserva assunta in data 17/04/2025;
esaminato il ricorso ai sensi degli artt. 18 e 19 CCII depositato in data 25/03/2025
nell'interesse della _____, nel quale si chiedeva la conferma e/o
concessione delle misure protettive in seguito all'instaurazione della procedura di
composizione negoziata presso la Camere di Commercio di Cosenza, nella misura
massima concedibile, nonché la concessione della misura cautelare revoca dei
pignoramenti mobiliari già effettuati alla società e il relativo svincolo dei conto
correnti;
instaurato il contraddittorio con i creditori di cui all'elenco della lett. c) dell'art. 19,
2 co, CCII;
preso atto delle osservazioni presentate dai creditori
acquisito il parere dell'esperto nominato dott.ssa _____
richiamato il proprio decreto del 31/03/2025 con cui si rigettava la richiesta di
concessione della misura cautelare *inaudita altera parte* e dato atto che la richiesta
di misura cautelare è stata rinunziata in udienza;
richiamati i requisiti di ammissibilità contenuti nel decreto di fissazione udienza;
ha emesso la seguente

ORDINANZA

Rilevato che l'art. 18, comma 1 CCII, dispone che *“L'imprenditore può chiedere, con l'istanza di nomina dell'esperto o con successiva istanza presentata con le modalità di cui all'articolo 17, comma 1, l'applicazione di misure protettive del patrimonio. L'istanza di applicazione delle misure protettive è pubblicata nel registro delle imprese unitamente all'accettazione dell'esperto e, dal giorno della pubblicazione, i creditori non possono acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore ne' possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa. Non sono inibiti i pagamenti”*;
rilevato che l'art 19 comma 4 CCII stabilisce che *“All'udienza il tribunale, sentite le parti e chiamato l'esperto a esprimere il proprio parere sulla funzionalità delle misure richieste ad assicurare il buon esito delle trattative, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, nomina, se occorre, un ausiliario ai sensi dell'articolo 68 del codice di procedura civile e procede agli atti di istruzione*

indispensabili in relazione ai provvedimenti cautelari richiesti ai sensi del comma 1 e ai provvedimenti di conferma, revoca o modifica delle misure protettive. Il tribunale può assumere informazioni dai creditori indicati nell'elenco di cui al comma 2, lettera c). Se le misure protettive o i provvedimenti cautelari richiesti incidono sui diritti dei terzi, devono essere sentiti. Il tribunale provvede con ordinanza con la quale stabilisce la durata, non inferiore a trenta e non superiore a centoventi giorni, delle misure protettive e, se occorre, dei provvedimenti cautelari disposti, tenendo conto delle misure eventualmente già concesse ai sensi dell'articolo 54, comma 1. Sentito l'esperto, il tribunale può limitare le misure a determinate iniziative intraprese dai creditori a tutela dei propri diritti o a determinati creditori o categorie di creditori..”

considerato che la società istante ha richiesto l'applicazione della generale misura di protezione consistente nel divieto di azioni di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa;

dato atto in primo luogo che all'udienza tenutasi in data 17 aprile 2025 nessuno dei creditori ha dato atto della sussistenza di trattative in corso con il ricorrente il quale si è limitato a depositare una sorta di piano di risanamento, senza però concretamente attivarsi per la composizione dei propri debiti con i singoli creditori;

rilevato in particolare che il creditore istituzionale Agenzia delle Entrate non solo ha sottolineato la mancanza di qualsiasi iniziativa per il bonario componimento, ma ha anche attestato come il debitore abbia ommesso di richiedere una certificazione aggiornata del proprio debito;

osservato che altresì che il creditore titolare di un credito di
320.000,00 euro, seppur contestato, abbia rilevato di non essere stato inserito nel piano di risanamento;

dato atto che dalla relazione dell'esperto emerge una generale difficoltà a ricostruire l'attuale situazione contabile e patrimoniale della società dato che non è stata fornita la documentazione contrabile completa e che quella fornita è frammentaria e confusa;

rilevato altresì che la ricorrente ha altresì ommesso di inviare le dovute comunicazioni ai sindacati circa l'apertura della procedura di composizione negoziata;

ritenuto, in definitiva, che le conferme delle misure protettive sia funzionale ad un buon esito delle trattative in corso con i creditori ma che nel caso di specie:

- non vi è alcuna certezza circa la composizione della platea dei creditori, in ragione della cattiva tenuta della contabilità;
- non vi è certezza neanche rispetto alla consistenza del debito riportato nel piano, considerato che non sono state neanche richieste le dovute certificazioni ai creditori istituzionale;
- non appare sia stata instaurata alcun tipo di trattativa, ne' con i creditori privati, ne' con i creditori istituzionali;

ritenuto, pertanto, che non vi siano i presupposti per la conferma delle misure protettive richieste neanche nell'ambito di un giudizio sommario quale la valutazione richiesta in questa sede;

ribadito che per la conferma della misure protettive appare necessario l'avvio da parte del debitore dell'interlocuzione con i creditori, poiché il controllo del Tribunale non si sostanzia ne' in verifica documentale, ne' in una valutazione dell'astratta possibilità che le misure richieste agevolino l'esito positivo delle trattative, ma in concreto accertamento che vi sia la volontà del debitore di instaurare con i creditori serie trattative che agevolino il superamento della crisi nell'interessi di tutti gli attori della procedura;

rilevato, tra l'altro, che dall'esame complessivo della posizione patrimoniale e finanziaria della società non vi è certezza neanche rispetto alle posizioni creditorie vantate e che, pertanto, non sarebbe possibile esprimere alcun giudizio circa una ragionevole possibilità di risanamento dell'impresa;

ritenuto di dover liquidare le spese nei confronti dei creditori costituiti come da dispositivo (applicando la tabella relativa alla volontaria giurisdizione, scaglione di valore indeterminabile, complessità alta);

nulla sulle spese nei confronti dei creditori non costituiti;

PQM

Rigetta la richiesta di conferma delle misura protettiva concessa e dichiara non luogo a provvedere sulla richiesta di misura cautelare stante la rinuncia della parte.

Condanna il ricorrente alla refusione delle spese a ciascun creditore costituito che liquida in € 1.665,00 oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e cpa come per legge;

nulla sulle spese nei confronti dei creditori non costituiti

Si comunichi

Cosenza, 12/05/2025

Il Giudice

Dott.ssa Mariarosaria Savaglio